

Roma, 8 gennaio 1999

CIRCOLARE N. 7/1999**OGGETTO: TRIBUTI - PREVIDENZA - MANOVRA FINANZIARIA PER IL
1999 - LEGGE 23.12.1998, N.448, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 29.12.1998.**

Con la pubblicazione della legge indicata in oggetto, che e' la prima di una serie di provvedimenti collegati alla finanziaria '99, diventano operative disposizioni di carattere fiscale e previdenziale di particolare rilevanza per le imprese.

Restituzione dell'Eurotassa (art.1) - La legge conferma la restituzione del 60 per cento dell'Eurotassa versata da lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati, gia' stabilita dal decreto legge 378/98; i datori di lavoro dovranno operare la restituzione in occasione del conguaglio finale di fine anno da effettuarsi entro il 28 febbraio prossimo.

Aliquote contributive (art.3, comma 1) - E' stata prevista una riduzione complessiva dello 0,82% del costo del lavoro a carico delle imprese. Tale riduzione sara' effettuata mediante la soppressione, con decorrenza da stabilirsi con successivo provvedimento governativo, degli oneri per gli asili nido (0,10%), per l'ENAOI (0,16%) e per l'assicurazione contro la TBC (0,21%), nonche', con effetto gia' dall'1 gennaio 1999, del contributo Gescal (0,35%), la cui abolizione era stata fissata per la fine del '98 dalla legge n.335/95.

Sgravi per il Sud (art.3, comma 4) - E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2001 la disciplina degli sgravi per il Sud introdotta dalla legge 449/97 che altrimenti avrebbe dovuto scadere alla fine del '99. Come e' noto, gli sgravi danno diritto alle aziende di usufruire di una riduzione degli oneri sociali in cifra fissa per i soli lavoratori che percepiscono una retribuzione annua non superiore a 36 milioni di lire; le nuove disposizioni hanno ritoccato la misura della riduzione: essa passera' infatti dalle attuali lire 1.600.000 annue a 1.400.000, 1.150.000 e 1.050.000 rispettivamente per il 1999, il 2000 e il 2001. Si rammenta che gli sgravi in questione spettano alle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori (contraddistinte dal codice contributivo 2P), indipendentemente dall'inquadramento previdenziale.

Assunzioni al Sud (art.3, comma 5, 6 e 7) - Le imprese di qualsiasi settore operanti nelle regioni meridionali, che negli anni 1999-2000-2001 incrementeranno la forza lavoro occupata al

Sud al 31.12.1998, avranno diritto allo sgravio totale degli oneri sociali dovuti per i nuovi assunti per un periodo di tre anni. I lavoratori dovranno essere scelti tra quelli iscritti nelle liste di collocamento o di mobilita', oppure tra quelli che fruiscono della cassa integrazione guadagni; l'agevolazione spettera' esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato. Si fa osservare che l'applicazione del beneficio in questione e' subordinata all'autorizzazione della Comunita' Europea.

Nuove iniziative produttive (art.3, comma 9) - I soggetti di eta' inferiore a 32 anni che nel biennio 1999-2000 si iscrivano per la prima volta all'INPS presso la gestione speciale degli artigiani o dei commercianti avranno diritto allo sgravio contributivo del 50 per cento; l'agevolazione compete anche per le nuove imprese di spedizione inquadrate previdenzialmente nel terziario i cui titolari e soci, come e' noto, sono tenuti ad iscriversi alla gestione dei commercianti in base alla legge 662/96.

Carbon tax (art.8) - Per disincentivare l'utilizzo degli oli minerali come combustibili e come carburanti, a partire dal 1999 la misura delle accise gravanti su questi prodotti verra' progressivamente innalzata fino a raggiungere, entro il 2005, gli ammontari fissati dalla legge in esame; inoltre, e' stata introdotta un'imposta pari a 1.000 lire per ogni tonnellata di carbone, coke di petrolio e bitume impiegata negli impianti di combustione; **parte del maggior gettito derivante da queste disposizioni sara' destinato, con apposito regolamento, alla riduzione degli oneri gravanti sulle imprese di autotrasporto, anche mediante credito di imposta pari all'incremento dell'accisa del gasolio.**

Rimborso della tassa sulle societa' (art.11) - E' stata introdotta una norma per la definizione del contenzioso relativo alla *tassa sulle societa'* (tassa che resto' in vigore dal 1985 al 1992 e che fu ritenuta illegittima dall'Unione Europea); le imprese che a suo tempo hanno presentato regolare richiesta di rimborso entro il termine di decadenza di tre anni dal pagamento del premio, potranno ora ottenere d'ufficio, a partire dal secondo semestre 1999, la restituzione dell'importo pagato; la restituzione peraltro sara' ridotta di una quota forfettaria annua variabile in base alla tipologia societaria (lire 750.000 per le Spa, lire 400.000 per le srl, lire 90.000 per le societa' di altro tipo).

Sanatoria per omessi pagamenti IVA e imposte dirette (art.12) - Sono stati riaperti fino al 2 marzo 1999 i termini per usufruire della sanatoria introdotta dalla legge n.662/97 per gli omessi o ritardati pagamenti di imposte dirette ed Iva.

Cumulo pensione di anzianita'/redditi di lavoro dipendente (art.77) - E' stata estesa alle pensioni di anzianita' con almeno 40 anni di contributi la disciplina del cumulo con i redditi da lavoro dipendente prevista per le pensioni di vecchiaia. In tali casi pertanto, ferma restando la totale incomulabilita' in caso di anzianita' inferiore a 40 anni, la pensione potra' essere usufruita per un importo pari al trattamento minimo (pari per il '98 a lire 697.700 mensili) piu' il 50% della quota ecce-

uente. La disposizione in questione si applichera' anche alle pensioni liquidate prima dell'1 gennaio '99.

Mobilita' (art.81, comma 2) - E' stato prorogato di un anno, e quindi sino al 31 dicembre 1999, il diritto di iscrizione nelle *liste di mobilita'* dei lavoratori licenziati per *giustificato motivo oggettivo* da imprese sino a 15 dipendenti. Come e' noto l'iscrizione, pur non dando diritto alla percezione di alcuna indennita' come invece e' previsto per i licenziamenti intimati dalle imprese piu' grandi, ha lo scopo di favorire la ricollocazione dei lavoratori in questione essendo riconosciuti alle imprese che li assumono i benefici contributivi previsti dalla legge n.223/91 (fiscalizzazione quasi totale dei contributi per 18 o 12 mesi, a seconda che l'assunzione sia a tempo indeterminato o a termine).

Contratti di solidarieta' (art.81, comma 4) - E' stata parimenti prorogata sino al 31 dicembre 1999 (in precedenza 31 dicembre 1998) la possibilita' per le imprese con oltre 15 dipendenti escluse dalla CIGS (tra cui le imprese inquadrare previdenzialmente nel terziario) di stipulare i cosiddetti *contratti di solidarieta'*. Tali contratti sono finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti possono concordare con i sindacati una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo per un massimo di due anni di contributi a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche ai lavoratori.

Piani di inserimento professionale (art.81, comma 8) - A partire dall'1 gennaio '99 le aziende dovranno anticipare ai giovani impiegati nei *piani di inserimento professionale* di cui alla legge n.451/94 la parte di indennita' a carico dello Stato; le somme anticipate saranno successivamente recuperate mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

Come e' noto i PIP consentono alle aziende del Sud e delle zone del Centro-Nord considerate svantaggiate di impiegare, senza dar luogo ad un rapporto di lavoro dipendente, giovani di eta' compresa tra i 19 e i 32 anni per un massimo di 12 mesi e di 80 ore mensili. Ai giovani deve essere corrisposta un'indennita' oraria di lire 7.500, che per le ore destinate alla formazione e' interamente a carico dello Stato, mentre per quelle destinate al lavoro viene ripartita in parti uguali tra lo Stato e le aziende.

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 232/98, 214/98, 211/98, 204/98, 75/98, 56/98, 52/98, 5/98.

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

S.ORD. ALLA G.U. N. 302 DEL 29 12 1998 (FONTE GURITEL).

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448.

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 1.

(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)

1. A ciascun contribuente e' restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione e' effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, e' riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo e' ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 e' ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.

Art. 2.

*** OMISSIS ***

(Incentivi per le imprese)

1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:

a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) i contributi destinati alle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.

4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";

b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".

5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento e' commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non assorbano neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque gia' occupato nelle medesime attivita' al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilita' oppure fruiscono della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea.

8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

9. I soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le

gestioni predette. All'articolo 4, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

10. *** OMISSIS ***

Capo II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Art. 7.

*** OMISSIS ***

Art. 8.

(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi.

2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.

4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza.

7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

- a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
- b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005;
- c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con

il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;

d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;

e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.

11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.

12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 9.

*** OMISSIS ***

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 11.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese)

1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfetarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:

- a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantomila;
- b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
- c) per le società di altro tipo, lire novantomila.

2. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite del-

l'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', sara' versato al Ministero delle finanze che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6. Per le annualita' successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attivita' di rimborso sara' determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare.

6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.

Art. 12.

(Differimento di termini per regolarizzazione di omessi versamenti)

1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1 gennaio-31 dicembre 1996.

3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.

Art. 13.

*** OMISSIS ***

Art. 77.

(Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro)

1. Per le pensioni liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.

Art. 78.

*** OMISSIS ***

Art. 81.

(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 78 del 1998 e altri interventi in materia occupazionale e previdenziale)

1. All'articolo 1-septies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "all'articolo 3, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 1 e 2,"; le parole: "nel limite di mille unita'" sono sostituite dalle seguenti:

"nel limite di tremila unita'" e le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti:

"da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro";

b) le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:

"fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999";

c) dopo le parole: "9 miliardi di lire" sono aggiunte le seguenti:

"per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l'anno 1999".

3. All'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennita' di mobilita', relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' stanziata la somma di lire 30 miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei mesi i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine e' stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1998, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula di contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennità di mobilità è prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 24 miliardi. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

8. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

9. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.

10. L'espressione "domanda di proroga" di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende riferita non solo alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l'impresa, nell'ambito di durata del programma di intervento straordinario di integrazione salariale, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo e il terzo comma del predetto articolo 7.

Art. 82.

*** OMISSIS ***

Art. 83.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1998

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

VISCO, Ministro delle finanze

ALLEGATO 1

(Articolo 8 comma 4)

ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTIATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2005 OLI MINERALI

Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.

Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.

Olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.

Olio combustibile usato per riscaldamento (1):

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Olio combustibile per uso industriale (1):

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (B12): lire 120.128 per mille chilogrammi.
 Gas di petrolio liquefatti (GPL):
 usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
 usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.
 Gas metano:
 per autotrazione: lire 100 per metro cubo;
 per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
 per combustione per usi civili:
 a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;
 b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;
 c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
 per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
 a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
 b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.
 Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi (2),
 Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi (2).
 Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi (2).
 (1) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
 densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50 (gradi centigradi), superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50 (gradi centigradi), superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50 (gradi centigradi), da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50 (gradi centigradi), inferiore a 21,2 centistokes.
 (2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion", valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.

TABELLA A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi

Agevolazione

11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:
 metano

Lire 8,7
 per metro cubo

gas di petrolio liquefatti

Lire 13.200
 per 1.000 chilogrammi

gasolio

Lire 32.210
 per 1.000 litri

olio combustibile e oli minerali greggi, naturali

Lire 41.260
 per 1.000 chilogrammi

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato.

L'agevolazione è accordata:

a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

11-bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili Esenzione.